

Comune di Pogliano Milanese



**Aggiornamento Titolo III
Regolamento di Igiene Comune di Pogliano Milanese
(capitoli 1,2,3,4,9)**

(Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 207 del 29/04/2004)

Testo con modifiche elaborato dal Comune di Pogliano Milanese 2024

*Servizio
Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive*

CAPITOLO 1° - Norme generali e procedure

3.0.0 Campo di applicazione delle norme

3.1.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

3.1.2 Soluzioni tecniche alternative

3.1.3 Richieste di concessioni/autorizzazioni edilizie; denuncia inizio attività; opere pubbliche comunali

3.1.4 Parere e/o certificazione igienico sanitaria sulla richiesta di permesso di costruire

3.1.5 Certificato di agibilità

3.1.6 Domanda per il certificato di agibilità

3.1.7 Parere o certificazione igienico sanitario per il Certificato di Agibilità

3.1.8 Esercizio attività lavorativa

3.1.9 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

3.1.10 Parere sanitario sui Regolamenti Edilizi

CAPITOLO 2° - Disposizioni generali per i cantieri e per il suolo pubblico

A) CANTIERI

3.2.1 Sicurezza nei cantieri

3.2.2 Recinzioni

3.2.3 Demolizioni: difesa dalla polvere

3.2.4 Norme per limitare l'inquinamento acustico

3.2.5 Prescrizioni particolari

3.2.6 Sicurezza e salubrità negli interventi su strutture esistenti e per le aree Abbandonate

3.2.7 Allontanamento materiali di risulta

3.2.8 Interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi

3.2.9 Rinvenimento resti mortali

3.2.10 Cantieri: dotazione di servizi

B) SUOLO PUBBLICO 3.2.11 Suolo pubblico: norme generali

3.2.12 Concessione di suolo pubblico

3.2.13 Aree pubbliche attrezzate

CAPITOLO 3° - Finalità delle costruzioni e disposizioni per le aree edificabili e requisiti generali delle costruzioni

3.3.1 Finalità

3.3.2 Requisiti generali delle costruzioni

A) EDIFICABILITA' DELLE AREE

B) TECNICO-FUNZIONALI ED AMBIENTALI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO

C) DI GESTIONE

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

A) REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI

3.3.3 Edificabilità delle aree: opere di urbanizzazione

3.3.4 Salubrità dei terreni edificabili

3.3.5 Fonti di rischio naturali e non: idoneità dell'area

3.3.6 Superficie scoperta e drenante di ragione privata

3.3.7 Sistemazione dell'area

B) REQUISITI DI SALUBRITA' DELLE COSTRUZIONI 3

3.3.8 Materiali impiegati per le costruzioni

3.3.9 Divieto al riuso di materiali

3.3.10 Protezione dall'umidità

3.3.11 Muri perimetrali e pavimenti

3.3.12 Protezioni da fonti di inquinamento naturale

3.3.13 Aerazione naturale e artificiale

3.3.14 Impianti di condizionamento - definizione

3.3.15 Illuminazione naturale e artificiale

3.3.16 Parapetti

3.3.17 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

3.3.18 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

3.3.19 Approvvigionamento idrico - acqua potabile

3.3.20 Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici

3.3.21 Scarichi idrici

3.3.22 Requisiti acustici: norma generale

3.3.23 Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impediti

C) REQUISITI DI GESTIONE

3.3.24 Norme generali

A) Libretto di edificio

B) Manutenzione delle costruzioni: fabbricati, manufatti ed aree abbandonate

3.3.25 Antigienicità ed inabitabilità delle costruzioni 19

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

3.3.26 Cortili: definizioni

3.3.27 Cavedi: definizione

3.3.28 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

3.3.29 Piani al di sotto del piano di campagna: definizioni

3.3.30 Piani al di sotto del piano di Campagna: modalità d'uso

3.3.31 Sottotetti: norma generale

3.3.32 Scale: norma generale

3.3.33 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

3.3.34 Autorimesse

CAPITOLO 4° - Requisiti specifici delle abitazioni

3.4.1 Principi generali

3.4.2 Tipologie di abitazioni in relazione alla delimitazione degli spazi

3.4.3 Tipologia degli spazi dell'abitazione

A) DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI

3.4.4 Dotazione minima

3.4.5 Superfici e volumi minimi

3.4.6 Altezze minime dei singoli ambienti

3.4.7 Incrementi di superfici per abitazioni con più di tre utenti ammissibili

3.4.8 Numeri di utenti ammissibili

B) SOLEGGIAMENTO

3.4.9 Soleggiamento

C) ILLUMINAZIONE E VISIONE SULL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.4.10 Generalità

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale

3.4.12 Visione sull'ambiente circostante

3.4.13 Requisiti delle superfici vetrate

3.4.14 Illuminazione artificiale

3.4.15 Illuminazione notturna esterna

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.16 Finalità

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.17 Umidità, condensa

3.4.18 Temperatura negli ambienti dell'abitazione

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.19 Termini e definizioni

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.20 Allontanamento dei prodotti della combustione

3.4.21 Termini e definizioni

H) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.22 Obbligo al conferimento

3.4.23 Spazi per i raccoglitori dei rifiuti

3.4.24 Depositi e raccoglitori

I) SOPPALCHI

3.4.25 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale

L) ANTIGIENICITA' E INABITABILITA' CONDIZIONI E PROCEDURE

3.4.26 Dichiarazione di antigienicità

3.4.27 Condizioni che determinano l'antigienicità delle abitazioni

3.4.28 Dichiarazione di inabitabilità

3.4.29 Condizioni che determinano la inabitabilità

CAPITOLO 9° - Strutture per attività scolastiche, corsi di formazione, aggiornamento, recupero strutture residenziali connesse (collegi, case per studenti)

3.9.1 Campo di applicazione

3.9.2 Norma generale di rinvio

3.9.3 Definizioni

A.1 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

3.9.4 Requisiti generali

3.9.5 Dotazione di servizi igienici

3.9.6 Aeroilluminazione naturale

3.9.7 Illuminazione artificiale

3.9.8 Temperatura ed umidità degli ambienti

3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinazioni d'uso

3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati

3.9.11 Ambienti parzialmente interrati

3.9.12 Ambienti per l'educazione fisica e sportiva: norme integrative

3.9.13 Spazi per servizi sanitari

A.2 STRUTTURE UNIVERSITARIE

3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di copertura

3.9.15 Standard di riferimento

3.9.16 Altezze interne

3.9.17 Norma di rinvio

3.9.18 Strutture accessorie

B) STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RECUPERO, ECC.

3.9.18 bis Campo di applicazione

3.9.19 Aule per lezioni e attività di laboratorio

3.9.20 Dotazioni di servizi per il personale e per gli utenti

3.9.21 Ambienti per l'amministrazione-uffici

3.9.22 Norma di rinvio

C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTILIZZATORI DELLE STRUTTURE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B)

3.9.23 Collegi, casa per lo studente, ecc.: campo di applicazione

3.9.24 Caratteristiche

MANUALE TECNICO

Tabelle

CAPITOLO 1°

ALLEGATO A Documentazione

ALLEGATO B Dichiarazione sul rispetto delle norme di RLI

ALLEGATO C Dichiarazione impegnativa per ambienti di lavoro e/o depositi a destinazione generica

ALLEGATO D Documentazione da allegare alla richiesta di licenza d'uso/certificazione preventiva

ALLEGATO E Notifica di installazione di impianto per il trattamento domestico dell'acqua potabile

CAPITOLO 3° Finalità delle costruzioni - disposizioni per le aree edificabili - requisiti generali delle costruzioni

Punto 1 - superficie scoperta e drenante

Punto 2 - protezione dall'umidità

Punto 3 - impianti di condizionamento

Punto 4 - illuminazione naturale ed artificiale

Punto 5 - parapetti

Punto 6 - installazione di sicurezza per accesso in luoghi elevati

Punto 7 - misure contro la penetrazione dei volatili

Punto 8 - distribuzione di acqua all'interno di edifici

Punto 9 - caratteristiche dell'impianto fognario

Punto 10 - requisiti acustici

Punto 11 - cortili

Punto 12 - cavedi

Punto 13 - ambienti al di sotto del piano campagna

Punto 14 - scale
Punto 15 - soppalchi
Punto 16 - autorimesse private: prescrizioni integrative
Punto 17 - guardiane: requisiti
Punto 18 - cancelli, porte, portoni e barriere motorizzate
Libretto di edificio

CAPITOLO 4°

A) Dotazione minima e requisiti minimi dimensionali degli spazi delle abitazioni

Punto 1 - dotazione minima
Punto 2 - superfici e volumi minimi

B) Dotazione dei servizi Punto 3 - stanze da bagno e servizi igienici: caratteristiche

Punto 4 - spazi destinati alla preparazione e alla cottura dei cibi: caratteristiche

C) Illuminazione degli spazi dell'abitazione e visione sull'ambiente circostante

Punto 5 - generalità
Punto 6 - superficie illuminante utile in presenza di ostacoli o limitazioni alla illuminazione naturale
Punto 7 - visione sull'ambiente circostante

D) Aerazione e ventilazione degli ambienti

Punto 8 - definizioni
Punto 9 - aerazione primaria dell'unità abitativa
Punto 10 - aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione e accessori
Punto 11 - aerazione sussidiaria degli spazi di servizio
Punto 12 - specifiche tecniche per l'installazione e utilizzo degli impianti di aerazione artificiale
Punto 13 - canne di aerazione sussidiaria
Punto 14 - canne di esalazione: caratteristiche e modalità di utilizzo
Punto 15 - identificazione delle canne

E) Impianti termici ed apparecchi di combustione

Punto 16 - norme di riferimento
Punto 17 - impianti termici per la climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda
Punto 18 - altri apparecchi di combustione
Punto 19 - caminetti a legna

F) Allontanamento dei prodotti della combustione

Punto 20 - camini, canne fumarie e condotti di collegamento: definizioni
Punto 21 - camini, canne fumarie e condotti di collegamento: requisiti generali
Punto 22 - camini e canne fumarie: caratteristiche dei materiali e messa in opera
Punto 23 - comignoli: caratteristiche
Punto 24 - comignoli - ubicazione ed altezza
Punto 25 - comignoli ubicati su tetti e terrazzi agibili

G) Rifiuti domestici Punto 26 - caratteristiche del locale per la raccolta e il deposito dei rifiuti

Punto 27 - caratteristiche dei cassoni raccoglitori
Punto 28 - canne di caduta

Schema esplicativo superficie illuminante utile + Tabella n.5, n.6.

CAPITOLO 9°

Tabella n.7 - Valori di illuminamento artificiale per singoli ambienti

Tabella n.8 - Dotazione minima e caratteristiche dei servizi annessi agli spazi per l'educazione fisica e sportiva

Tabella n.9 Strutture universitarie: standard minimi di superficie

Tabella n.10 Residenze per studenti

CAPITOLO 1 °

NORME GENERALI E PROCEDURALI

3.0.0 Campo di applicazione delle norme

Le norme del presente Titolo si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di atti autorizzativi da parte della competente struttura comunale.

Salvo quanto diversamente previsto, le presenti norme si applicano anche alle opere soggette a denuncia di inizio attività ai sensi delle Leggi in vigore.

Le norme del presente Titolo di carattere strutturale, non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

Al presente Titolo III è allegato “Manuale tecnico” (di seguito Manuale) contenente proposte di soluzioni tecniche idonee a raggiungere gli obiettivi e soddisfare i requisiti di volta in volta di seguito riportati per gli specifici ambienti e/o attività.

3.1.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 3 e all'art. 22 del D.P.R. 6/6/01 nr. 380, si applicano le norme del presente titolo fermo restando che, per esigenze tecniche documentate o per vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale, sono ammesse deroghe agli specifici contenuti della presente normativa purché le soluzioni comportino obiettivi miglioramenti igienico-sanitari e comunque non comportino situazioni di antigiene o inabitabilità (i).

Le deroghe vengono concesse dal Comune con atto autorizzativo e sulle stesse, se inerenti gli aspetti igienico sanitari regolamentati nel presente Titolo, può essere acquisito parere del Responsabile della competente struttura tecnica dell'ASL.

(i) Per i sottotetti esistenti oggetto di applicazione della L.R. 15/7/96, nr. 15 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” e s.m.i. si rimanda alle specifiche igienico-sanitarie di cui alla lettera Circolare del Settore Sanità nr. 49772/G-10616/S del 18/2/97 avente come oggetto “I requisiti igienico sanitari di abitabilità e la L.R. 15/96 concernente il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”

3.1.2 Soluzioni tecniche alternative

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente Titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma.

3.1.3 Richieste di permesso di costruire; denuncia inizio attività; opere pubbliche Comunali

Le richieste di permesso di costruire devono essere inoltrate al Comune complete della documentazione prevista all'art. 20 del D.P.R. 380/01 e dal Regolamento Edilizio, Nonché di quella di interesse igienico-sanitario riportata nel Manuale.

Alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/01 l'interessato ha facoltà di allegare una certificazione della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. attestante la rispondenza delle opere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza di competenza della stessa A.S.L. In tali casi si applicano le procedure di cui al successivo art. 3.1.4.

Per gli interventi relativi ad opere pubbliche comunali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3.1.4 Parere e/o certificazione igienico sanitaria sulla richiesta di permesso di costruire

Nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, qualora sia necessario acquisire parere igienico sanitario dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/01, il Responsabile del Procedimento trasmette la domanda alla competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. medesima per le valutazioni circa i requisiti di sicurezza e igienico sanitari di competenza richiesti alle costruzioni.

La richiesta di parere dee essere completa della documentazione citata al precedente art. 3.1.3.

Il richiedente il permesso di costruire ha facoltà di acquisire direttamente, da parte della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L., in via preliminare alla presentazione della domanda, una certificazione attestante la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; tale certificazione sostituisce il parere di cui all'art. 5, comma 3 del D.P.R. 380/01 e costituisce, unitamente agli elaborati tecnici opportunamente visti, la documentazione per gli aspetti igienico-sanitari da presentare agli Uffici Comunali per il completamento dell'istruttoria del procedimento.

La richiesta di certificazione deve essere completa della documentazione tecnica citata al precedente art. 3.1.3.

La competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. rilascia il parere o la certificazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

I termini per la conclusione del procedimento interno all'A.S.L., possono essere eventualmente interrotti una sola volta per integrazione o completamento della documentazione presentata e riprenderanno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa formalmente richiesta.

3.1.5 Certificato di agibilità

Per la occupazione parziale o totale di nuove costruzioni, di fabbricati esistenti oggetto di interventi edilizi condotti a modifica delle condizioni di abitabilità precedentemente autorizzate o assentite, ovvero oggetto di cambi di destinazione d'uso, nonché per la rioccupazione di fabbricati dichiarati inabitabili, il proprietario o chi ne abbia titolo deve richiedere il certificato di agibilità al Comune nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 380/01.

3.1.6 Domanda per il Certificato di agibilità

Le domande intese ad ottenere il certificato di agibilità di una costruzione devono essere dirette al Comune e corredate dalla documentazione prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

3.1.7 Parere o certificazione igienico sanitaria per il Certificato di agibilità

Il Comune, nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui al precedente art. 3.1.5, può acquisire il parere igienico-sanitario della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L.

In tale caso, il Comune, ricevuta la domanda, la trasmette alla A.S.L. per un parere circa i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari richiesta alle costruzioni; la domanda deve essere completa della documentazione citata al precedente art. 3.1.6 compresa quella di interesse igienico-sanitario riportata nel Manuale.

Il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio

attività ha facoltà di allegare alla domanda/denuncia una certificazione richiesta direttamente alla competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. attestante la rispondenza delle opere ai requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari.

La competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. rilascia il parere o la certificazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

I termini per la conclusione del procedimento interno all'A.S.L. possono essere eventualmente interrotti una sola volta per integrazione o completamento della documentazione presentata e riprenderanno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa formalmente richiesta”.

3.1.8 Esercizio di attività lavorativa

Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione della licenza d'uso di cui al precedente articolo, chiunque intenda adibire o usare costruzioni ed aree o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito - magazzino di materiali, anche all'aperto, ampliare, ristrutturare o modificare in modo significativo le strutture edilizie, gli impianti e/o il ciclo produttivo, deve ottenere specifica Autorizzazione Comunale o darne comunicazione al Comune per i successivi atti amministrativi secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i. e le procedure concordate con la competente Struttura Tecnica della A.S.L. e con l'A.R.P.A. conformemente alle indicazioni di cui alla D.G.R. nr. VI/41318 del 5/2/99 e s.m.i.

3.1.9 Concorso per la formazione di strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale, nonché le varianti e i piani attuativi da approvare a livello sovracomunale, sono inviati in copia all'A.S.L. territorialmente competente, contestualmente alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, e in ogni modo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la A.S.L. trasmette al Comune interessato valutazioni di carattere igienico sanitario, intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo, alla corretta allocazione degli insediamenti ed alle opere di urbanizzazione.

Le valutazioni dell'A.S.L. costituiscono allegato obbligatorio della documentazione da inoltrare all'Ente competente all'approvazione degli strumenti urbanistici.

Il Comune, ricevute le valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

In sede di approvazione degli strumenti attuativi dei piani generali, non soggetti ad approvazione di organi superiori, il Comune acquisisce il parere igienico - sanitario della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora venga applicata la procedura di cui all'art. 7, comma 9, della L.R. 23/6/97, nr. 23, i piani attuativi dovranno essere corredati anche dalla documentazione prevista al precedente art. 3.1.3.

3.1.10 Parere sanitario sui Regolamenti Edilizi

Il Comune trasmette all'A.S.L. territorialmente competente il Regolamento Edilizio con le modalità previste ai sensi delle disposizioni vigenti con riferimento, in particolare, alle procedure richiamate dalla Legge Regionale 23/97 e s.m.i.

CAPITOLO 2°

DISPOSIZIONI GENERALI PER I CANTIERI E PER IL SUOLO PUBBLICO

A) CANTIERI

3.2.1 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro edile (costruzioni, demolizioni, rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza, la salute e la incolumità della popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

Le norme di sicurezza e di salubrità devono essere garantite anche nelle condizioni di non operatività del cantiere.

3.2.2 Recinzioni

I cantieri edili devono essere delimitati mediante idonee protezioni, adottando, ove necessario, opportune recinzioni da realizzarsi con materiali adeguati.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa realizzazione di recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o di altre analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.

Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.2.3 Demolizioni: difesa dalla polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione per mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità.

3.2.4 Norme per limitare l'inquinamento acustico

L'attività di cantiere edile è considerata sorgente fissa ancorché di carattere temporaneo ed è soggetta alle disposizioni delle leggi vigenti (Legge 447/95, DPCM 1.3.1991 e L.R. 13/2001).

Nel caso in cui l'attività di cantiere edile comporti l'uso di macchinari o impianti rumorosi, a cura dell'impresa deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1.3.1991.

Nel caso in cui l'attività presupponga il superamento dei limiti massimi di esposizione nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, il Sindaco, previo parere del

Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, può concedere deroghe ai limiti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1.3.1991 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) siano previsti ed attuati tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le emissioni sonore;
- b) le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli stabiliti dal DPCM e dalle disposizioni attuative della legge 447/95, siano svolte unicamente (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17) dei giorni feriali escluso il sabato.

A motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o a particolari fasi di lavorazione, il Sindaco, previo parere favorevole del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'ASL, può concedere ulteriori deroghe a quanto previsto al precedente comma.

3.2.5 Prescrizioni particolari

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art. 3.2.4 relativamente all'inquinamento acustico, se dalle attività di cantiere derivano effetti molesti per il vicinato o la popolazione in genere dovuti a polveri, a vibrazioni, o ad altri agenti chimici o fisici, su indicazioni della competente Struttura Tecnica dell'ASL il Sindaco prescrive specifiche misure di adeguamento e/o mitigazione.

In ogni caso le opere di demolizione di fabbricati o parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare inconvenienti di natura igienico sanitaria, devono essere preceduti da adeguati interventi di derattizzazione. Allo scopo, prima dell'inizio dei lavori, è necessario acquisire certificazione attestante la regolamentare esecuzione dell'intervento con oneri a carico della proprietà.

3.2.6 Sicurezza e salubrità negli interventi su strutture esistenti e per le aree abbandonate

Prima di procedere ad opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, alla sistemazione di aree abbandonate o ad altri interventi analoghi su strutture o aree, il Committente deve accertarsi che non siano presenti situazioni o materiali che possano determinare, nella realizzazione dei lavori, gravi rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione e di inquinamento ambientale.

A tal fine si ricorda che:

1. qualora l'intervento sia previsto su area dismessa o su fabbricati ad uso Produttivo, chi ne ha titolo, deve presentare all'A.R.P.A. territorialmente competente un piano di indagine, redatto ai sensi del D.M. 471/99, la cui Approvazione è preliminare ed indispensabile per qualsiasi altra autorizzazione, o richiesta di interventi anche se si ricorre all'istituto della D.I.A..
2. in presenza di, contaminazioni accertate preventivamente o emerse durante i lavori, devono essere realizzati, ove occorrente, adeguati interventi di risanamento.
3. fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, qualora l'intervento interessi aree dismesse precedentemente adibite ad attività produttive ovvero edifici od opifici abbandonati o diroccati, infrastrutture in condizioni di decadimento o di fatiscenza ed opere murarie non complete che hanno un impatto negativo non solo sull'ambiente ma che sono pericolosi per l'igiene, la sicurezza e la salute pubblica, si applicano le disposizioni normative vigenti, comprese le indicazioni tecniche del Ministero della Sanità (G.U. n. 31 del 8.2.1994) e gli specifici provvedimenti regionali.

4. in caso di rinvenimento durante le operazioni di scavo di materiali vari interrati (fusti, materiale metallico o plastico, fanghi, rifiuti di qualsiasi genere, ecc.) o di terreno visivamente e/o olfattivamente contaminato, il responsabile dei lavori deve disporre l'immediata sospensione dei lavori nell'area interessata dal rinvenimento e deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dispone i necessari accertamenti avvalendosi anche della competente Struttura Tecnica dell'ASL e dell'A.R.P.A. territorialmente competente.

3.2.7 Allontanamento materiali di risulta

Per ogni intervento di demolizione o scavo o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il committente o il responsabile dei lavori deve comunicare al Comune e all'ASL/ARPA l'idoneo recapito di tale materiale, da comprovarsi con apposita documentazione ad opere eseguite.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.

3.2.8 Interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi

Fermo restando quanto previsto al 2° comma del precedente art. 3.2.6. agli interventi su strutture con presenza di materiali amiantiferi si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 277/91 (Comunicazione preventiva alla ASL 90 giorni prima), dalla Legge 257/92 e relativi decreti di attuazione (DM 6.9.94) e dalle indicazioni tecniche ed amministrative emanate dalla Regione.

3.2.9 Rinvenimento resti mortali

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla-osta per la sepoltura.

3.2.10 Cantieri: dotazione di servizi

Per tutti i cantieri devono essere disponibili servizi igienici con scarichi conformi alla normativa vigente ed adeguata fornitura di acqua potabile.

Oltre a quanto indicato al primo comma, nel caso sia prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o per il personale di custodia, o di strutture per uffici, dovranno essere assicurati gli specifici requisiti previsti nel presente Titolo.

B) SUOLO PUBBLICO

3.2.11 Suolo pubblico: norme generali

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere sistemate in modo da consentire il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provochi offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.2.12 Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie non comprese tra quelle disciplinate al Cap. 8 "Locali per pubblico spettacolo", è data dal Sindaco (o dirigente della competente struttura del comune) subordinatamente all'osservanza delle norme relative alla sicurezza impiantistica, alla prevenzione degli infortuni, all'impatto acustico, al superamento delle barriere architettoniche per i casi occorrenti e delle prescrizioni igienico sanitarie della competente Struttura Tecnica dell'ASL , concernenti principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e, ove necessario, di energia elettrica;
- b) regolamentari modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (residui alimentari, carta, vetro, lattine, ecc.) e liquidi;
- c) le indicazioni ed i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da male.

3.2.13 Aree pubbliche attrezzate

Ai fini del presente articolo per aree pubbliche attrezzate si considerano quelle adibite a campi gioco e ad aree a verde attrezzato individuate nello strumento urbanistico generale e negli strumenti attuativi.

Tali aree, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità alle persone fisicamente impedite e una confortevole e sicura fruibilità, devono:

- a) essere dotate di punti di erogazione di acqua potabile e di contenitori per i rifiuti, opportunamente dislocati e in numero adeguato;
- b) essere protette negli accessi in modo da evitare l'ingresso di automezzi o veicoli a motore;
- c) essere dotate di ogni accorgimento (sistemazione del terreno, alberature, siepi, ecc.) per favorire il contenimento dei livelli di rumorosità, qualora situate in adiacenza di strade con intenso traffico;
- d) essere dotate di un servizio igienico regolarmente disimpegnato, accessibile anche alle persone fisicamente impedite*;
- e) possibilmente essere dotate di zone specifiche per l'utilizzo da parte degli animali domestici e di punto telefonico.

** La predisposizione può essere prevista anche a servizio di più aree purchè a distanza ragionevole (raggio di 500 metri) e di superficie complessiva non superiore a mq. 10.000.*

CAPITOLO 3°
FINALITA' DELLE COSTRUZIONI E DISPOSIZIONI PER LE AREE EDIFICABILI E
REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI

3.3.1 Finalità

Le costruzioni devono soddisfare i bisogni fondamentali individuali e sociali delle persone, favorire idonee e sicure condizioni di esercizio delle attività che vi si svolgono e devono garantire la salubrità ambientale interna ed esterna e il benessere psicofisico delle persone.

3.3.2 Requisiti generali delle costruzioni

Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente articolo le costruzioni devono possedere i requisiti generali di seguito elencati.

A) EDIFICABILITA' DELLE AREE

- presenza delle opere di urbanizzazione primaria, così come previsto dalla vigente normativa;
- idoneità dell'area a scopo edificatorio;
- assenza di fonti di rischio naturali e non;
- presenza di adeguata superficie scoperta e drenante;

B) TECNICO - FUNZIONALI ED AMBIENTALI DI INTERESSE IGIENICOSANITARIO (requisiti di salubrità)

- idoneità materiali impiegati;
- protezione dall'umidità;
- presenza di adeguata aerazione;
- presenza di adeguata illuminazione;
- protezione dalle cadute accidentali delle persone;
- idoneo approvvigionamento idrico;
- idonee modalità di smaltimento degli scarichi idrici;
- protezione dall'inquinamento da rumore;
- fruibilità alle persone fisicamente impediti;
- presenza di requisiti specifici in relazione alla destinazione d'uso;

C) DI GESTIONE

- facilitazione degli interventi di manutenzione della costruzione e delle singole parti di essa;
- sicurezza dell'arredamento, delle apparecchiature e dei dispositivi necessari allo svolgimento delle attività previste nella costruzione.
- dotazione libretto dell'edificio.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

- cavedi e cortili;
- interrati e seminterrati;
- sottotetti;
- scale;
- autorimesse;

A) REQUISITI DELLE AREE EDIFICABILI

3.3.3 Edificabilità delle aree: opere di urbanizzazione

Fatto salvo ogni altro aspetto disciplinato dalla legislazione urbanistica vigente e dal Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi degli artt. 8 e 10 della legge 765/67, e dell'art. 6 della legge 94/82, dell'art. 12 del DPR 380/01 e della legislazione regionale vigente, le aree in cui è consentito l'intervento edilizio sono considerate edificabili solo qualora le opere di urbanizzazione primaria siano esistenti o ne sia prevista la realizzazione preventivamente alla occupazione dei fabbricati.

Sono escluse dall'ambito dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma le aree agricole, per le quali la richiesta dell'uso a scopo edificabile deve essere completa degli elaborati attestanti le modalità del rispetto della normativa almeno per quanto concerne l'approvvigionamento idrico e la tutela dell'inquinamento da scarichi idrici.

3.3.4 Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di rifiuti in genere o altro materiale che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo completo risanamento nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i. e al D.M. 471/99.

Il giudizio di risanamento è dato dalla struttura tecnica territorialmente competente.

E' altresì vietato l'uso del terreno, a scopo edificabile, già adibito a cimitero per il tempo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

Nel caso di riutilizzo, con o senza edificazione, di aree dismesse precedentemente occupate da attività produttive si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3.2.6.

3.3.5 Fonti di rischio naturali e non: idoneità dell'area

L'area edificabile deve garantire che le costruzioni siano realizzate alle distanze previste dalle normative vigenti per la presenza di fonti di rischio.

Qualora sia nota, o le informazioni territoriali evidenzino la presenza di fonti naturali di inquinamento, il Sindaco, anche su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, dispone che la progettazione e la realizzazione dell'opera tenga conto anche delle prescrizioni di cui al successivo art. 3.3.12.

3.3.6 Superficie scoperta e drenante di ragione privata

Per superficie scoperta e drenante si intende una porzione di terreno libera da qualsivoglia costruzione sottostante, con almeno 30/40 cm di terra da coltivazione in superficie, non sottoposta ad alcuna opera edilizia e/o intervento che possa modificarne le caratteristiche naturali di permeabilità e di filtrazione, atte a garantire la naturale depurazione e il conseguente percolamento (drenaggio) delle acque meteoriche nel sottosuolo senza opere di raccolta e di smaltimento.

Tale porzione di terreno deve essere libera da particolari attrezzature e non essere adibita ad usi quali depositi, posti auto, parcheggi, percorsi carrabili, la cui realizzazione richieda comunque interventi, seppure parziali, di impermeabilizzazione (sono consentiti percorsi pedonali di larghezza non superiore a mt.1,00, senza sottofondo cementizio).

Tale superficie, oltre ad una funzione di utilizzo confortevole del fabbricato, ai fini igienico sanitari ha lo scopo principale di favorire la depurazione microbiologica e regolare l'equilibrio ossigeno - anidride carbonica mediante il processo di fotosintesi clorofilliana.

Per le caratteristiche dimensionali si rimanda al Manuale (tab.1).

3.3.7 Sistemazione dell'area

L'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, e preventivamente all'occupazione d'uso, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata e delimitata secondo quanto previsto in progetto.

B) REQUISITI DI SALUBRITA' DELLE COSTRUZIONI

3.3.8 Materiali impiegati per le costruzioni

I materiali impiegati per la realizzazione delle costruzioni oltre ai requisiti di resistenza meccanica e stabilità devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali di:

- a) sicurezza in caso di incendio;
- b) idoneità igienico sanitaria e di salubrità e comunque tali da non procurare sviluppi di gas tossici, presenza nell'aria di particelle o gas pericolosi, emissioni di radiazioni negli ambienti di vita e di lavoro, in accordo con le "Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati" del 27 settembre 2001 (G.U. n° 276 del 27/11/01 S.O.).

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente si ritiene soddisfatto qualora i materiali impiegati risultino essere certificati a norma del DPR 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della Direttiva CEE 89/106 del 21 dicembre 1988 e s.m.i..

Per quanto concerne i requisiti di protezione contro il rumore, si rimanda anche a quanto previsto negli specifici articoli.

3.3.9 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni di fabbricati è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico - sanitario, privi dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

E' altresì vietato per le colmate l'uso di terra o altri materiali di risulta che siano inquinati o che comunque siano ricompresi fra i materiali non ammessi dalla normativa vigente.

3.3.10 Protezione dall'umidità

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, i pavimenti e le pareti devono essere protetti dall'umidità con idonei accorgimenti così come riportati nel Manuale.

3.3.11 Muri perimetrali e pavimenti

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato potere fonoisolante.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

I pavimenti devono essere costituiti da materiale unito ed impermeabile, tale da consentire una facile pulizia, evitare in ogni caso polverosità e comunque garantire adeguate condizioni igieniche.

I muri perimetrali delle costruzioni, con riferimento ai locali di abitazione, non possono essere addossati al terreno ma ne devono essere distanziati mediante intercapedini munite di sistemi per l'allontanamento delle acque filtranti .

3.3.12 Protezione da fonti di inquinamento naturali

Le costruzioni devono essere progettate e realizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per quanto concerne la presenza di inquinanti chimici, fisici, biologici derivanti da fonti di rischio artificiali (sistemi radianti, sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, strade, ferrovie, aeroporti, ecc..) o naturali (radon, ecc..) al fine di garantire la salubrità dell'ambiente confinato.

3.3.13 Aerazione naturale e artificiale

Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare aerazione naturale fornita da superficie apribile come specificato nei singoli capitoli.

Possono usufruire di aerazione solo artificiale gli ambienti indicati nel Manuale (Tabella n° 2 - Ambienti con aerazione solo artificiale;) purché dotati di impianti con i requisiti ivi specificati.

Per gli ambienti dotati di impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere comunque garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione dell'attività svolta, con superficie minima pari ad 1/100 della superficie di pavimento, a meno che l'impianto medesimo sia dotato dei seguenti sistemi di:

- controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.

In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.

Qualora si ricorra alla installazione di impianti di aerazione artificiale (condizionamento, ventilazione artificiale) in ambienti con aerazione naturale regolamentare non devono risultare pregiudicate le normali condizioni microclimatiche.

In ogni caso devono essere rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

3.3.14 Impianti di condizionamento - definizione

Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un impianto capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni (UNI).

Gli impianti di condizionamento devono avere le caratteristiche e soddisfare i requisiti riportati nel Manuale, che si riferiscono agli ambienti con la sola presenza di inquinamento biologico ed eventuale fumo di sigaretta (ambienti termici moderati e attività leggere principalmente sedentarie).

3.3.15 Illuminazione naturale e artificiale

Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare illuminazione naturale fornita da superficie finestrata, come specificato nei singoli capitoli, nonché di idonea illuminazione artificiale.

Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli ambienti descritti nel Manuale.

Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione, per particolari esigenze operative, non consente la regolamentare illuminazione naturale, sono ammesse integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.

L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di regolazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in funzione.

Restano fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale per l'applicazione, ove necessario, di disposizioni integrative

3.3.16 Parapetti

Tutte le differenze di quote accessibili, interne ed esterne, di altezza superiore a 50 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono essere dotate di protezioni contro le cadute, costituite da parapetti o altre idonee strutture, per i cui requisiti si rimanda al Manuale.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

3.3.17 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

Tutti i nuovi edifici devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura senza la necessità di dover installare opere provvisorie quali ponteggi o simili, come da Manuale.

3.3.18 Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

3.3.19 Approvvigionamento idrico - acqua potabile

Tutti gli edifici ed i luoghi destinati ad ambienti di vita e di lavoro devono disporre di acqua in quantità sufficiente e di sicura e costante potabilità.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. n.236/88 e s.m.i, il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento ad uso potabile, autorizzato dal Sindaco su parere del

Responsabile della competente Struttura Tecnica della ASL, previo rilascio del certificato di potabilità, è consentito fintantoché non si renda possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto; una volta realizzato tale allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata ad usi diversi, opportunamente autorizzati, da quello potabile, deve essere disattivata.

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare sprechi di acqua potabile per usi non potabili/alimentari nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni della L. 36/94 e s.m.i. e D.Lgs 152/99 e s.m.i.

3.3.20 Distribuzione dell'acqua all'interno di edifici

Ogni edificio deve essere servito da una rete di distribuzione adeguatamente dimensionata, in modo da assicurare costantemente il soddisfacimento del fabbisogno per usi potabili e civili, deve essere progettata e realizzata in modo da ridurre per quanto possibile le cause di rumorosità.

La rete di distribuzione interna dell'acqua deve essere realizzata secondo norme di buona tecnica nel rispetto della L. n.46/90 ed in particolare:

- deve essere di idoneo materiale, e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e, nelle vicinanze ed in prossimità con questi, nei percorsi orizzontali deve essere posata superiormente.

Per aspetti particolari si rimanda al Manuale.

3.3.21 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici decadenti dai fabbricati sono costituiti da:

- acque meteoriche - di dilavamento delle coperture e delle superfici pavimentate esterne;
- acque nere (o cloacali) - derivanti dai servizi igienici, dalle cucine/cotture e dai lavandini;
- acque di processo - derivanti dall'esercizio di attività di produzione di beni e/o prestazioni di servizio che presuppongono l'utilizzo di acqua nei cicli di lavorazione.

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme di cui all'art. 3.3.3 del presente regolamento, tutti i reflui idrici devono essere raccolti e smaltiti con reti separate dall'origine al recapito finale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In particolare:

- gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi ubicati in zone servite da pubblica fognatura sono assoggettati all'obbligo di allaccio alla medesima, così come stabilito dall'art. 2 della L.R. n.62/85 e al D.Lgs. n.152/99 e s.m.i;
- gli scarichi degli insediamenti civili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura sono ammessi nei recapiti e con le modalità stabilite dalla L.R. n. 62/85 e al D.Lgs. n.152/99 e s.m.i.
- gli scarichi degli insediamenti produttivi ubicati in zone non servite da pubblica fognatura possono altresì recapitare in corpo d'acqua superficiale nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente alle caratteristiche tecniche delle opere di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici si rimanda al Manuale.

3.3.22 Requisiti acustici: norma generale

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano difesi dal rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

Per gli aspetti tecnici e le normative di riferimento si rimanda al manuale tecnico.

3.3.23 Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impediti.

Per tutti gli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e privati si applicano le norme della legge 13 gennaio 1989 n. 13, della legge 15.2. 1992, n. 104, del D.P.R. 24.7.1996, n. 503 con le specifiche tecniche di cui al DM 14.6.1989, n. 236.

Per quanto non previsto da tali norme si fa rimando alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.

In caso di esercizio di nuove attività aperte al pubblico, che necessitano di specifica autorizzazione sanitaria da rilasciarsi da parte dell'ASL, in fabbricati esistenti non oggetto di opere edilizie e/o di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici, la verifica del rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è di competenza della Struttura Tecnica ASL.

C) REQUISITI DI GESTIONE

3.3.24 Norme generali

A) Libretto di edificio

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che con operazioni di normale manutenzione possano conservare le loro prestazioni e il loro decoro.

La facilità degli interventi di normale manutenzione deve essere perseguita anche, ove possibile, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'edificio.

Fermo restando che gli arredi, i materiali e le attrezzature occorrenti per gli interventi di normale manutenzione devono poter essere portati all'interno o fuori dagli edifici attraverso le normali vie di accesso, per edifici superiori a (5) piani fuori terra deve essere realizzato o deve essere prevista la possibilità di realizzare in qualsiasi momento un apposito sistema di elevazione (montacarichi).

Ulteriori disposizioni in merito alla manutenzione degli edifici, sono dettate dal Regolamento Edilizio; in dette disposizioni il Comune potrà istituire un apposito "libretto di edificio".

B) Manutenzione delle costruzioni; fabbricati, manufatti ed aree abbandonate

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni o parti di esse nelle condizioni di usabilità.

Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti del caso.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 223 del T.U.LL.SS, può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'ASL per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni a qualsiasi uso destinate.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare antigienica o inabitabile/inusabile una costruzione o parte di essa, su proposta del Responsabile della competente Struttura tecnica dell'ASL.

Le costruzioni, i manufatti e le aree non utilizzate devono essere tenuti, a cura dei proprietari, in condizioni tali da evitare pericoli per l'igiene, l'incolumità e la salute pubblica.

In particolare:

- devono essere idoneamente recintati o chiusi, in modo da impedire l'accesso di persone estranee;
- i fabbricati o manufatti o le parti di essi pericolanti devono essere messa in sicurezza;
- qualsiasi materiale o sostanza pericolosa (amianto allo stato friabile, sorgenti radioattive, sostanze o materiali nocivi, tossici, a rischio infettivo, elettrico, d'incendio e/o esplosione) e i rifiuti di qualsiasi genere devono essere allontanati e smaltiti in conformità alla legislazione vigente.

In caso di inosservanza a quanto prescritto al comma precedente, il Sindaco affida all'interessato un termine per la presentazione dei progetti di risanamento.

Trascorso inutilmente il termine prefissato, il Sindaco ordina lo sgombero e/o la demolizione ovvero gli interventi di bonifica per la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

3.3.25 Antigienicità ed inabitabilità delle costruzioni

I fabbricati esistenti possono essere dichiarati antigienici, inabitabili o inagibili con le modalità e le procedure previste per le specifiche destinazioni d'uso.

D) CARATTERISTICHE DI PARTICOLARI PORZIONI DI EDIFICIO

3.3.26 Cortili: definizione

Si definisce cortile l'area scoperta compresa tra corpi di fabbrica di edifici e non, destinati a dare luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricati, al passaggio delle persone o ad altre funzioni; per le caratteristiche si rinvia al Manuale.

3.3.27 Cavedi: definizione

Si definisce cavedio l'area scoperta interamente delimitata da corpi di fabbrica di edifici.

Sono equiparati ai cavedi anche le chiostrine e i pozzi luce. Relativamente alle caratteristiche costruttive e d'uso si rimanda al Manuale.

3.3.28 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare smaltimento delle acque meteoriche, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

Tutti i passaggi ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi tipo di materiale che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o altri inconvenienti igienico sanitari.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titoli ne abbiano diritto all'uso.

3.3.29 Piani al di sotto del piano di campagna: definizioni

Ai fini del presente regolamento, i piani dei fabbricati che si trovano al di sotto del piano di campagna sono considerati interrati, seminterrati o parzialmente interrati secondo le seguenti definizioni:

- *piani interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano completamente al di sotto dello stesso;

- *piani seminterrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per non meno della metà della loro altezza e del loro perimetro;
- *piani parzialmente interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per meno della metà della loro altezza e del loro perimetro.

3.3.30 Piani al di sotto del piano di campagna: modalità d'uso

Gli ambienti ubicati in piani parzialmente interrati e quelli ubicati in piani seminterrati o interrati, di norma possono essere adibiti ad usi che presuppongano la presenza solo saltuaria di persone, quali deposito, ripostiglio, locale tecnico, fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica e prevenzione incendi.

Possono essere utilizzati anche per locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi) e vani accessori, purché rispettino i requisiti previsti nei singoli capitoli del regolamento per detti ambienti in relazione alla specifica destinazione d'uso del fabbricato.

E' fatto divieto di adibire gli ambienti ubicati ai piani seminterrati o interrati a spazi di abitazione di cui alla lettera a) del successivo art. 3.4.3; tale destinazione d'uso è ammissibile per i piani parzialmente interrati purché dotati dei requisiti specificati nel Manuale, nel quale sono riportate anche le caratteristiche generali di tali ambienti.

Per l'utilizzo degli ambienti di cui al presente articolo ad usi non residenziali si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.

In ogni caso tutti gli ambienti devono possedere i requisiti tecnici specificati nel Manuale.

3.3.31 Sottotetti: norma generale

I vani sottotetto o parti di essi che abbiano i requisiti di abitabilità previsti nel presente titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione primaria, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

Per i requisiti igienico - sanitari di abitabilità relativi ai sottotetti esistenti ed oggetto di applicazione della L.R. 15.7.1996, n.15 e s.m.i., si fa rimando alle specifiche fornite con nota del Settore Sanità della Regione del 18.2.1997 n. 49772/G - 10616/S.

3.3.32 Scale: norma generale

Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:

- *scale primarie*: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare;
- *scale secondarie*: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e fermo restando il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, le scale devono possedere i requisiti di cui al Manuale.

Nei vani scala è fatto comunque assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'areazione sussidiaria di locali contigui, nonché ogni apertura per l'areazione primaria e/o la ventilazione dei locali.

- *camminamenti gradinati*: manufatti di percorrenza per l'accesso all'unità immobiliare, realizzati sull'area esterna a collegamento tra l'accesso pedonale dalla strada e la porta di primo ingresso. Per loro caratteristiche non sono assimilabili a scala primaria o secondaria e quindi non soggetti ai requisiti tecnici previsti per le scale, purché l'alzata non superi i cm. 10 e la pedata non sia inferiore a cm. 60. E' comunque fatta salva l'osservanza dei requisiti di

adattabilità previsti dalla Legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

3.3.33 Soppalchi: definizione e norma di rinvio

Si definisce soppalco lo spazio secondario ricavato suddividendo parzialmente nel senso dell'altezza un locale a destinazione primaria definita. L'elemento orizzontale che definisce tale spazio non deve limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestate.

Ai fini del presente Regolamento i dimezzamenti di piani così ottenuti non sono considerati quali piani distinti se la parte superiore è completamente aperta sulla parte inferiore; la relativa struttura di protezione deve possedere i requisiti e le caratteristiche di cui al manuale tecnico.

Fermo restando quanto indicati nel cap.4° relativamente agli spazi di abitazione, nel Manuale sono altresì riportate le caratteristiche e i requisiti per i soppalchi realizzati negli ambienti ad uso non residenziale.

3.3.34 Autorimesse.

Si intende per autorimessa un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Le definizioni e le norme generali di sicurezza sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986.

Le prescrizioni integrative alle disposizioni previste dal Decreto citato sono contenute nel Manuale.

CAPITOLO 4° REQUISITI SPECIFICI DELLE ABITAZIONI

3.4.1 Principi generali

Ogni abitazione deve essere regolarmente disimpegnata e idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare in condizioni di riservatezza ed i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili con percorsi interni all'abitazione o per lo meno, qualora si tratti di interventi su fabbricati esistenti, attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Gli spazi destinati a cucina e/o a zona cottura ed i servizi igienici devono essere dotati di accorgimenti atti a garantire il regolare smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.2 Tipologie di abitazioni in relazione alla delimitazione degli spazi

L'abitazione può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che si intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Nel caso di abitazioni realizzate secondo la tipologia della pianta libera permane l'obbligo della delimitazione fissa degli spazi destinati a servizio igienico.

3.4.3 Tipologia degli spazi dell'abitazione

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni abitazione si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camera da letto, sala soggiorno e pranzo, studio o sala di lettura, cucina, spazio cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera;
- b) spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco, tavernette, spazio cottura aggiuntivo a quello di cui alla precedente lettera a), ecc.;
- c) spazi di servizio (locali di servizio): stanze da bagno, servizi igienici, lavanderia, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi e disimpegni, ripostigli, ecc.

Gli spazi accessori e quelli di servizio, ovunque realizzati nell'edificio, devono comunicare direttamente con gli spazi di abitazione di cui sono pertinenza, fermo restando quanto previsto nel manuale per le stanze da bagno ed i servizi igienici.

Fanno eccezione i soli locali multiuso di utilizzo condominiale ove specificatamente previsti.

A) DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI E REQUISITI MINIMI DIMENSIONALI

3.4.4 Dotazione minima

In ogni abitazione, sia a pianta fissa che a pianta libera, deve essere garantita una dotazione minima di spazi in relazione al numero di utenti.

La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta fissa è la seguente:

- una cucina o, in alternativa, uno spazio cottura;
- un locale soggiorno-pranzo;
- un numero adeguato di camere da letto in relazione al numero di utenti;
- una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.

La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta libera è la seguente:

- un ambiente multiuso dimensionato in relazione al numero di utenti;
- una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.

Nelle Tabelle n° 3 e n° 4 del Manuale (pag.68) e' riassunta la tipologia degli spazi in relazione al numero di utenti e i requisiti dimensionali minimi, rispettivamente per abitazioni a pianta fissa e libera.

3.4.5 Superfici e volumi minimi

Le superfici e i volumi minimi netti delle abitazioni sono determinati in funzione della tipologia di spazi da garantire in relazione al numero di utenti ammissibili per le abitazioni a pianta libera e a pianta fissa come indicato nelle tabelle n°3 e n°4 del Manuale (

Le superfici e i volumi minimi si intendono al netto di eventuali disimpegni, corridoi, ingressi, ecc. anche se non fisicamente delimitati in modo completo e devono possedere le caratteristiche previste per la singola tipologia di spazio per essere utilmente considerate ai fini della determinazione del numero di utenti massimi ammissibili.

Gli spazi accessori e di servizio, esclusi bagni, corridoi e luoghi di passaggio in genere, di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3.4.3, realizzati a pianto interrato, seminterrato, sottotetto e/o sulle coperture piane dell'edificio, non devono avere un volume inferiore a mc. 21,00.

3.4.6 Altezze minime dei singoli ambienti

L'altezza e' definita quale rapporto tra il volume e la superficie del singolo spazio delimitato in maniera fissa.

L'altezza netta media interna non deve comunque essere inferiore a quanto riportato nella tabella n° 4 del Manuale () con le seguenti precisazioni:

- per gli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a mt. 2,70. In caso di soffitto non orizzontale (in tutto o in parte), fermo restando l'altezza media di mt. 2,70, l'altezza minima non deve essere inferiore a m. 2.10.
- per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.3, l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a mt. 2,40, riducibile a mt. 2,10 per i ripostigli i corridoi e i luoghi di passaggio in genere. In caso di soffitto non orizzontale (in tutto o in parte), ferma restando l'altezza media di cui sopra, l'altezza netta minima interna non deve essere inferiore a m. 1.80 ulteriormente riducibile a mt. 1,20 ove detti spazi siano ricavati nel sottotetto, a condizione che non si faccia ricorso a delimitazioni dello spazio di sottotetto, eccetto che per l'eventuale bagno o servizio igienico.

Tutti gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.

Per i sottotetti di cui alla L.R. n.15/96 e successive modifiche e integrazioni, si fa rimando a quanto previsto dall'art. 3.3.31.

3.4.7 Incrementi di superfici per abitazioni con più di tre utenti ammissibili

Nelle abitazioni a pianta fissa, con un numero di utenti ammissibili superiore a tre, allo scopo di assicurare un confortevole uso degli spazi e di favorire un più agevole svolgimento delle attività degli occupanti, devono essere realizzati incrementi delle superfici degli spazi di abitazione, nonché spazi aggiuntivi di servizio e/o accessori, fino al raggiungimento delle superfici minime indicate nella tabella n° 3 del Manuale (

In particolare dovrà essere comunque previsto un secondo servizio igienico con cinque o più utenti.

3.4.8 Numeri di utenti ammissibili

Il numero di utenti massimi ammissibili per ogni abitazione e' determinato in funzione di quanto previsto alle tabelle n° 3 e n° 4 del Manuale ().

B) SOLEGGIAMENTO

3.4.9 Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, nelle nuove abitazioni e' vietata la realizzazione di unita' abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.3 abbiano affaccio solo verso Nord. Si intende per affaccio verso nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

C) ILLUMINAZIONE E VISIONE SULL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

3.4.10 Generalità

Al fine di garantire agli occupanti adeguate condizioni ergonomiche, il benessere psicofisico e la possibilità di relazione con l'ambiente esterno:

- a) in tutti gli spazi delle abitazioni di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) e nella prima stanza da bagno, deve essere assicurata un'adeguata illuminazione naturale diretta;
- b) in tutti gli spazi delle abitazioni di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. e nella prima stanza da bagno deve essere assicurata una adeguata visione verso l'esterno (per quest'ultima anche a mezzo di velux)

Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli spazi di cui alla lettera c) dell'art. 3.4.3 (esclusa la prima stanza da bagno).

3.4.11 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

L'illuminazione naturale diretta deve assicurare un fattore di luce diurna (FLD) (i) stimato non inferiore a 0,018 nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento, qualunque sia la posizione dell'ambiente, anche in presenza di ostacoli all'illuminazione (aggetti, pareti o strutture prospicienti, profondità del locale).

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata verticale misurata in luce architettonica (vuoto di progetto), detratta la eventuale porzione posta entro un'altezza di m 0,60 misurata dal pavimento del locale.

Si considera altresì equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa tra 1 e 2 m. dal piano del pavimento. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate, come definite al comma precedente, sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio.

Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, per una quota comunque non maggiore del 30% calcolato come al secondo comma.

In fase di progetto devono essere esplicitate le soluzioni tecniche che consentono di ottenere tale requisito (vedi Manuale).

Gli spazi accessori e di servizio realizzati al piano interrato e seminterrato, devono avere una superficie finestrata come sopra definita, non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento, riducibile ad 1/20 per cantine e ripostigli o depositi in genere.

(i) Il Fattore di Luce Diurna -FLD- è la misura dell'illuminamento diurno in un punto di un piano determinato, espressa come rapporto tra l'illuminamento in quel punto stesso e l'illuminamento esterno che nello stesso istante si verifica su un piano orizzontale esterno esposto alla luce libera della volta celeste senza irraggiamento diretto del sole.

3.4.12 Visione sull'ambiente circostante

La visione verso l'esterno di cui al precedente art. 3.4.10, lettera b) deve includere sia l'ambiente circostante che la volta celeste.

3.4.13 Requisiti delle superfici vetrate

Fermo restando il rispetto delle norme di buona tecnica vigenti in materia di sicurezza e resistenza agli urti, le superfici vetrate o comunque trasparenti devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti, garantendo comunque il valore minimo di illuminazione naturale riportato all'art. 3.4.11.

Tali superfici devono poter essere accessibili, agevolmente ed in condizioni di sicurezza, per la pulizia e la manutenzione.

3.4.14 Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.15 Illuminazione notturna esterna

Al fine di consentire l'agevole individuazione delle abitazioni e l'utilizzo degli spazi esterni in condizioni di sicurezza, gli accessi, le rampe e gli spazi di circolazione di pertinenza devono essere ben visibili ed individuabili sia di giorno che di notte mediante adeguato impianto di illuminazione, anche temporizzato o a comando esterno.

Quanto sopra a valere anche per i numeri civici nei casi in cui non vi provveda l'illuminazione stradale.

Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alle disposizioni regionali vigenti (Legge Regionale 17/2000 e s.m.i.)

D) AERAZIONE E VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI

3.4.16 Finalità

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e salubrità dell'aria siano le migliori tecnicamente possibili.

Deve essere altresì impedita l'immissione e il riflusso negli ambienti dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di sostanze inquinanti in essi prodotte.

Ferme restando le specifiche integrative relative alla ventilazione degli ambienti, le finalità di cui sopra si ritengono soddisfatte quando siano assicurate aerazioni naturali e sussidiarie per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima come specificato nel Manuale.

E) UMIDITA' E TEMPERATURA

3.4.17 Umidità, condensa

Le caratteristiche costruttive degli ambienti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di occupazione e di uso, l'assenza di tracce di condensazione e umidità sulle pareti perimetrali e la rapida eliminazione della stessa sulle parti impermeabili delle pareti dopo la chiusura delle eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

Allo scopo le pareti interne degli ambienti non devono essere totalmente rivestite con materiali impermeabili.

3.4.18 Temperatura negli ambienti dell'abitazione

Gli spazi di abitazione e quelli accessori, nonché gli spazi destinati a stanza da bagno e a servizio igienico, devono essere idoneamente riscaldati nella stagione invernale in modo da ottenere condizioni di salubrità ambientale che devono essere mantenibili sia per breve che per lungo periodo.

Fermi restando i valori massimi fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi di energia, il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale deve garantire una temperatura non inferiore a 18° C negli spazi di abitazione e accessori e non inferiore a 20° C nelle stanze da bagno e nei servizi igienici.

La scelta dell'impianto termico per la climatizzazione degli ambienti deve consentire di minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza delle persone, sia all'interno che

all'esterno delle abitazioni, nonché garantire il rispetto delle norme che regolano le emissioni in atmosfera ed il contenimento dei consumi energetici adottando altresì idonei accorgimenti che favoriscano il raffreddamento passivo degli edifici nel periodo estivo.

Tali finalità si ritengono soddisfatte qualora vengano usati apparecchi elettrici o installati impianti a combustibile liquido o gassoso del tipo centralizzato, quantomeno per ogni edificio, ed i relativi generatori di calore risultino installati in luoghi adeguati secondo le norme vigenti, producano emissioni conformi alle disposizioni tecniche vigenti, garantiscano i rendimenti termici previsti dalla normativa vigente e siano dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

Qualora, per la climatizzazione degli ambienti, sia comprovata, con documentazione tecnica a firma di professionista qualificato e abilitato, la necessità di ricorrere all'installazione di più impianti termici non interconnessi tra di loro (impianti autonomi), oltre agli specifici requisiti in merito ai luoghi di installazione, ai punti di emissione, alla gestione e manutenzione ed alle emissioni previsti dalla normativa vigente dovranno essere garantiti i rendimenti termici stagionali previsti all'art. 5 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. riferiti alla potenzialità nominale complessiva dei generatori installati nell'edificio e rispettati i limiti di emissione previsti in via transitoria dalla D.G.R. 19/10/01 nr. 7/6501 nell'attesa della specifica Legge Regionale in materia, da comprovarsi da tecnico abilitato.

Per i fabbricati esistenti, quando si sia in presenza di impedimenti strutturali o di altri vincoli che non consentano la realizzazione di quanto previsto, potranno essere adottate soluzioni differenti che dovranno, in ogni caso, garantire la salute e la sicurezza delle persone nonché il rispetto delle norme che regolano le emissioni in atmosfera e il contenimento dei consumi energetici”.

F) IMPIANTI TERMICI ED APPARECCHI DI COMBUSTIONE

3.4.19 Termini e definizioni

Per i termini e le definizioni si rimanda alle normative generali e di settore vigenti, come indicato nel Manuale.

G) ALLONTANAMENTO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

3.4.20 Allontanamento dei prodotti della combustione.

Tutti i prodotti della combustione provenienti da impianti termici o apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camini o a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo al fine di garantire:

- una adeguata dispersione dei prodotti della combustione;
- una adeguata diluizione dei prodotti della combustione, prima della loro ricaduta, al fine di evitare ogni situazione di danno o molestia alle persone.

Allo scopo si rimanda ai contenuti del Manuale.

Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, qualora sussistano impedimenti strutturali e /o vincoli di altra natura (quali urbanistici, architettonici, condominiali), per impianti ed apparecchi alimentati con combustibile gassoso di potenzialità inferiore a 35 Kw, potranno essere adottate soluzioni diverse purché siano conformi alla normativa vigente e non siano causa di danno e molestia alle persone.

3.4.21 Termini e definizioni.

Per i termini e le definizioni si fa rimando alla normativa generale e di settore vigenti, come indicato nel Manuale.

H) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.22 Obbligo al conferimento

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

I rifiuti quali pile e farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, provenienti dall'attività domestica, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio pubblico o presso gli altri recapiti autorizzati.

3.4.23 Spazi per i contenitori dei rifiuti

Allo scopo di favorire la raccolta differenziata e ove non siano adottati altri sistemi di raccolta dal Comune, in fase di progettazione/realizzazione di nuove costruzioni si deve prevedere la realizzazione/individuazione di specifici spazi adatti ad ospitare i contenitori per la raccolta differenziata.

3.4.24 Depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie.

Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori che dovranno essere dimensionati, in relazione al n° massimo di utenti previsti nell'edificio, per poter contenere i rifiuti per il periodo di tempo intercorrente fra le raccolte eseguite dal Servizio Comunale.

I) SOPPALCHI

3.4.25 Soppalchi nelle abitazioni: norma generale

Nelle abitazioni e' consentita la realizzazione di soppalchi nel rispetto dei requisiti di cui al Manuale al fine di garantire idonee condizioni di abitabilità.

L) ANTIGIENICITA' E INABITABILITA': CONDIZIONI E PROCEDURE

3.4.26 Dichiarazione di antigienicità

La certificazione di abitazione antigienica e' rilasciata dal Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L., previo accertamento tecnico.

La certificazione e' inviata al Sindaco per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di antigienicità).

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un'abitazione dichiarata antigienica dal Sindaco, una volta libera, non può essere rioccupata se non dopo che la competente Struttura Tecnica dell'A.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.4.27 Condizioni che determinano l'antigienicità delle abitazioni

Le condizioni che determinano una situazione di antigienicità in abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono almeno una delle seguenti:

- assenza di stanza da bagno incorporata nella abitazione;
- tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- inadeguati dispositivi per la climatizzazione ambientale (riscaldamento);
- requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b) inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.11 e 3.4.16 del presente

regolamento e ai requisiti minimi di cui al Manuale comunque in misura non maggiore del 40%;

- altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a m 2,70 e fino a m. 2,40 (i);
- volume degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello regolamentare comunque in misura non maggiore del 10%;
- superficie degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.4 e 3.4.5 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui al manuale tecnico comunque in misura non maggiore del 20%.

(i) non si applica agli interventi realizzati in base alla lr.15/96.

3.4.28 Dichiarazione di inabitabilità

Il Sindaco, sentito il parere o su proposta del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.S.L., dichiara inabitabile una abitazione o parte di esso, per motivi d'igiene.

Un'abitazione dichiarata inabitabile deve essere sgomberata con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupata se non dopo interventi di adeguamento e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.4.29 Condizioni che determinano la inabitabilità

Le condizioni che determinano una situazione di inabitabilità in abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono almeno una delle seguenti:

- degrado o pericolo tali da pregiudicare l'incolumità egli occupanti;
- abitazione impropria (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- mancata disponibilità di acqua potabile;
- mancata disponibilità di servizi igienici;
- mancata disponibilità di servizio cucina o zona cottura;
- mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettere a) e b), inferiori agli obiettivi di cui agli art.li 3.4.11 e 3.4.16 del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui al manuale tecnico, in misura maggiore del 40%;
- altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a m. 2,40;
- volume degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quello regolamentare in misura maggiore del 10%;
- superficie degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a quella regolamentare in misura maggiore del 20%.

CAPITOLO 9 °

STRUTTURE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE, CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RECUPERO E STRUTTURE RESIDENZIALI CONNESSE (collegi, case per studenti)

3.9.1 Campo di applicazione

Le norme del presente capitolo si applicano alle scuole pubbliche e private di nuova costruzione (materne, elementari, medie inferiori e superiori, istituti universitari), ai nuovi istituti di formazione, aggiornamento e recupero realizzati in strutture diverse da quelle scolastiche nonché, ove prevista, alla realizzazione di strutture residenziali connesse.

Con le modalità previste all'articolo 3.1.1, le norme di cui al presente capitolo si applicano altresì ai casi di ristrutturazione, ampliamenti, modifiche, delle strutture esistenti di cui al precedente comma.

Per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla Legge 14 novembre 2000 n° 338 si rinvia al Decreto 9 maggio 2001 n° 118 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed all'allegato tecnico.

La presente disciplina come stabilito dall'art. 5, comma 3, della L. 11/1/96 n° 23, viene assunta fino all'approvazione da parte della Regione Lombardia, in attuazione della specifica normativa in materia, utilizzando anche gli indici previsti dal D.M. 18/12/1975.

3.9.2 Norma generale di rinvio

La realizzazione delle strutture di cui al precedente articolo oltre alle norme generali previste dalla vigente legislazione in materia scolastica (Decreto 9 maggio 2001 n° 118) e alle relative specifiche norme tecniche e di sicurezza, di prevenzione incendi, di prevenzione igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di sicurezza impiantistica, di tutela dall'inquinamento dagli scarichi idrici, deve avvenire anche nel rispetto dei requisiti minimi di cui agli art.li successivi che costituiscono specificazione ed integrazione alla normativa generale. Inoltre:

- a) le strutture di cui all'art. 3.9.1 devono essere progettate e realizzate in modo da consentirne l'agevole utilizzo anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale (legge 13/89 e al DM 236/89). A tale scopo deve essere garantito il superamento delle barriere architettoniche orizzontali e verticali assicurando la completa fruibilità di ogni piano.

Per gli edifici esistenti si applicano le norme tecniche sulle caratteristiche degli spazi per l'edilizia scolastica e le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

- b) l'eventuale utilizzo di ambienti quali auditorium, palestra, per usi non connessi allo svolgimento delle funzioni scolastiche, è subordinato al rispetto delle disposizioni autorizzative e di sicurezza previste dalla norme vigenti in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo (Circolare del Ministero dell'Interno 15.2.1951, n°.16, DM 18.3 1996) e dalle norme del presente Titolo;
- c) le strutture murarie ed impiantistiche nonché le attrezzature devono essere realizzate o avere caratteristiche tali da minimizzare i rischi per gli utilizzatori. Le pareti e le porte trasparenti o traslucide, ove previste, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di laboratorio, fermo restando il rispetto delle norme vigenti (DPR 203/88) per i casi applicabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di garantire il loro rapido e completo allontanamento ed evitare situazioni di molestia olfattiva e/o nocimento alle persone nonché condizioni che possono alterare le normali caratteristiche di salubrità dell'aria.

3.9.3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- A) per strutture per attività scolastiche pubbliche e private: le scuole materne, elementari, medie inferiori, medie superiori a qualsiasi indirizzo, universitarie;
- B) per strutture di formazione, aggiornamento, recupero, post-universitarie, ecc.: le attività svolte in ambienti diversi da quelli compresi nella precedente lettera A).
- C) per strutture residenziali connesse: quelle destinate alla residenza degli utilizzatori delle strutture di cui alle precedenti lettere A) e B).

A. 1 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

3.9.4 Requisiti generali

Le sezioni e le aule comunque destinate all'attività didattica delle strutture scolastiche di cui alla lettera A) del precedente articolo, fatta eccezione per le scuole universitarie, devono avere superfici ed altezze come previste dalla normativa vigente (DM 18.12.1975).

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando il rispetto dell'altezza media prevista di m. 3, il punto più basso non può essere inferiore a m. 2,70.

Gli spazi destinati ad uffici (amministrazione generale), e quelli destinati a servizi igienici e/o a luoghi di passaggio, fermo restando il requisito della superficie minima prevista devono avere altezze nette interne non inferiori rispettivamente a m 2,70 e a m 2,40.

Per altri spazi a destinazione particolare (auditorium, palestre, luoghi di preparazione e somministrazione alimenti, locali tecnici, abitazione del custode, laboratori, officine, ecc.) si fa rimando, qualora non espressamente previsto nel DM 18.12.1975, alla normativa legislativa e regolamentare vigente per la specifica destinazione d'uso.

3.9.5 Dotazione di servizi igienici

Le strutture scolastiche devono disporre di idonei servizi igienici in numero sufficiente e opportunamente distribuiti per gli alunni e per il personale docente e non docente.

Fermo restando la dotazione minima prevista per ogni sezione delle scuole materne, le scuole elementari e quelle medie inferiori e superiori devono disporre di due servizi igienici (preferibilmente vaso alla turca) fino a 15 alunni con l'incremento di un servizio ogni 15 o frazione di 15; i servizi igienici, così complessivamente determinati, devono essere distinti per sesso, convenientemente distribuiti e almeno uno per piano deve essere accessibile alle persone fisicamente impedite.

Per le caratteristiche costruttive si fa rimando alla specifica vigente legislazione (punto 3.9.1 del DM 18.12.1975).

Per il personale docente e non docente si fa rimando a quanto previsto dal presente Titolo in materia di caratteristiche degli ambienti di lavoro.

3.9.6 Aeroilluminazione naturale

Gli ambienti destinati ad attività didattica (aule per lezione, studio e disegno) devono essere dotati di aeroilluminazione naturale mediante aperture finestrate apribili, aventi superficie non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento di cui almeno il 25% apribile anche a vasistas.

Per quanto concerne la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi di uso didattico e le pareti opposte di altri edifici o di altre parti dell'edificio scolastico, si fa rimando a quanto previsto dalla specifica vigente legislazione (punto 3.0.8 del DM 18.12.1975).

Tutti gli altri ambienti, compresi i laboratori, salvo diverse disposizioni legislative vigenti per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di regolamentare aeroilluminazione naturale che si ritiene garantita con aperture finestrate apribili di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Tutte le superfici finestrate devono essere dotate di dispositivi per l'oscuramento e per la attenuazione di eventuali fenomeni di abbagliamento.

3.9.7 Illuminazione artificiale

In tutti gli ambienti deve essere realizzato un impianto di illuminazione artificiale tale da consentire la buona visione e il normale comfort visivo in tutti i punti di utilizzazione in relazione alle specifiche destinazioni d'uso con particolare riferimento alle aule

didattiche ove l'illuminazione artificiale deve favorire l'attenzione e la concentrazione, non alterare i colori e facilitare le attività visive connesse all'insegnamento. I requisiti di cui sopra si ritengono garantiti assicurando i valori di illuminamento espressi in lux riportati nella tabella n° 7 del Manuale Tecnico (pag.86).

3.9.8 Temperatura ed umidità degli ambienti

Negli ambienti adibiti ad attività didattica, negli uffici e nei servizi dovrà essere garantita una temperatura interna non inferiore a 20 °C e, in condizioni di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, una umidità relativa compresa tra il 45 e il 55% ottenuta con sistemi anche indipendenti. In tutti gli altri ambienti con prevista permanenza di persone deve essere assicurata una temperatura interna non inferiore a 18°C.

3.9.9 Ambienti interrati e seminterrati: destinazioni d'uso

Ad integrazione di quanto previsto dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975) gli ambienti interrati e seminterrati di fabbricati di nuova costruzione o sottoposti a globali ristrutturazioni possono essere adibiti agli usi sotto specificati purché aventi i requisiti di cui ai successivi articoli 3.9.10 e 3.9.11.

3.9.10 Ambienti interrati e seminterrati

Gli ambienti interrati e seminterrati, così come definiti all'art. 3.3.29, possono essere adibiti esclusivamente a usi che presuppongono la presenza solo saltuaria di persone quali ad esempio depositi, ripostigli, locali tecnici.

Tali ambienti comunque dovranno essere dotati di idonei accorgimenti al fine di evitare la presenza di umidità per capillarità al pavimento e alle pareti perimetrali.

Restano fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza impiantistica e antincendio.

3.9.11 Ambienti parzialmente interrati

Gli ambienti posti ai piani parzialmente interrati, così come definiti all'art. 3.3.29 che hanno i requisiti previsti dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975), ai fini dell'uso, fuori terra.

Negli altri casi gli ambienti posti ai piani parzialmente interrati, così come definiti all'art. 3.3.29, fermo restando il divieto di utilizzo per lo svolgimento delle attività didattica normale, possono essere adibiti ad attività didattiche speciali, ad attività integrative e collettive, quando, ad integrazione dei requisiti di cui all'art. 3.3.29, presentano anche i seguenti requisiti minimi:

- pareti ubicate in piani non addossati al terreno dal quale devono distare almeno 4 metri in piano per almeno la metà del perimetro;
- presenza di aperture finestrate di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ricavate su almeno due lati, preferibilmente contrapposti e prospettanti su spazi interni di pertinenza dell'edificio scolastico non adibiti a usi che possono determinare la presenza di esalazioni moleste o nocive.

3.9.12 Ambienti per l'educazione fisica e sportiva: norme integrative

Fermo restando quanto previsto dalla specifica legislazione vigente (DM 18.12.1975), per ulteriori prescrizioni da osservare nella realizzazione di edifici destinati a scuole elementari e medie inferiori e superiori si rinvia alla tabella n° 8 del Manuale Tecnico (pag.86).

La dotazione di servizi di cui al presente articolo è applicabile esclusivamente per le attività scolastiche.

Per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche, fatto salvo quanto già specificato alla lettera b) del precedente articolo 3.9.2, la dotazione di servizi deve essere conforme a quanto previsto dagli specifici capitoli del presente Titolo.

In caso di utilizzo degli impianti sportivi di cui sopra da parte di esterni (Associazioni o privati), è obbligatorio prevedere sistemi idonei a rendere inaccessibili i locali scolastici dagli impianti sportivi e formule organizzative in grado di garantire il mantenimento della pulizia e dell'igiene dei locali in modo continuativo.

3.9.13 Spazi per servizi sanitari

In ogni plesso scolastico deve essere disponibile, secondo quanto previsto dalle legislazioni vigenti (articoli 4, 6 e 7 del DPR 22.12.1967, n.1518 ed ai sensi del D.Lgs. 626/94) un locale ad uso infermeria di superficie non inferiore a mq. 12, regolarmente aeroilluminato, dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, idoneamente disimpegnato verso altro spazio, utilizzabile anche come "attesa", con annesso un servizio igienico regolarmente disimpegnato ad uso esclusivo.

Tale locale può essere di uso comune per tutte le sezioni del plesso scolastico e per gli impianti sportivi di eventuale competenza.

A. 2 STRUTTURE UNIVERSITARIE

3.9.14 Ampiezza minima dell'area e rapporto di copertura

L'ampiezza minima dell'area è determinata in funzione dell'area coperta cui va aggiunta la superficie necessaria per il rispetto degli standard previsti dalla legislazione vigente per la dotazione di parcheggi.

L'area coperta non deve essere superiore ad un terzo dell'area scoperta nella quale non si computa l'area destinata a parcheggi.

Le aree scoperte destinate ad attività sportive possono essere computate per un massimo del 25% ai fini del calcolo del rapporto di cui al precedente comma.

3.9.15 Standard di riferimento

Le strutture destinate a sedi di scuole universitarie devono garantire standard minimi di superficie secondo i criteri di cui alla tabella n° 9 del Manuale Tecnico (pag.87) ai quali vanno aggiunte le superfici per i servizi tecnologici (centrale termica ecc.) e, se previste, l'abitazione del custode e le strutture residenziali per gli utilizzatori.

La capacità ricettiva massima è calcolata in ragione della superficie delle aule destinate alla didattica.

3.9.16 Altezze interne

Le aule didattiche devono avere, in ogni piano di utilizzazione, un'altezza media di m.3; il punto più basso di utilizzazione non può essere inferiore a m.2.70.

Per gli altri ambienti si fa rimando a quanto previsto al precedente articolo 3.9.4.

3.9.17 Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rimando alle specifiche contenute nel precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole destinazioni d'uso.

Nelle strutture universitarie allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria di pronto soccorso dovrà essere realizzato uno spazio di superficie minima non inferiore a mq. 12 attrezzato con presidi farmacologici di primo intervento e con le caratteristiche di cui all'art. 3.9.13.

3.9.18 Strutture accessorie.

Sono considerate tali le aule per convegni, l'aula magna, gli alloggi e le residenze per

studenti universitari.

B) strutture destinate ad attività di Formazione, aggiornamento, recupero, ecc.

3.9.18Bis - Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente paragrafo B) si applicano alle strutture, diverse da quelle scolastiche, ove si svolgono attività di formazione, aggiornamento, recupero, corsi postuniversitari, ecc.

3.9.19 Aule per lezioni e attività di laboratorio

Le aule per lezioni normali e per attività di laboratorio devono garantire una superficie minima per utente non inferiore rispettivamente a 1,96 e 3,00 mq.

L'altezza netta interna deve essere conforme a quella prevista al precedente articolo 3.9.16.

L'aeroilluminazione naturale deve essere conforme a quanto previsto al precedente articolo 3.9.6; nel caso di utilizzo di strutture esistenti tale valore può essere ridotto fino al limite di 1/8 della superficie in pianta del pavimento.

3.9.20 Dotazioni di servizi per il personale e per gli utenti

La dotazione di servizi per il personale docente e non docente e per gli utenti deve essere calcolata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 3.9.5.

3.9.21 Ambienti per l'amministrazione-uffici

Devono essere garantiti adeguati spazi - locali per le attività di amministrazione e segreteria, in relazione alle dimensioni e/o alla capacità ricettiva della struttura.

Le caratteristiche di tali ambienti devono essere conformi alle disposizioni di cui al capitolo 11 del presente Titolo per le strutture terziarie.

3.9.22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rimando alle specifiche contenute nel precedente paragrafo A.1) ovvero alla legislazione vigente per le singole destinazioni d'uso.

Allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria di primo soccorso dovrà essere realizzato uno spazio di superficie minima non inferiore a mq. 12 attrezzato con presidi farmacologici di primo intervento e con le caratteristiche di cui all'art. 3.9.13.

C) STRUTTURE RESIDENZIALI PER GLI UTILIZZATORI DELLE STRUTTURE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B)

3.9.23 Collegi, casa per lo studente, ecc.: campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del presente paragrafo le strutture complementari alle attività scolastiche, formative, di aggiornamento, ecc., destinate alla residenza dei frequentanti le attività didattico - formative.

3.9.24 Caratteristiche

Le strutture in questione possono prevedere sistemi di alloggiamenti di tipo collettivo (collegi, casa per lo studente) e a camere singole o doppie (residenze universitarie).

La realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari deve garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di Università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene sia alle funzioni residenziali che alle funzioni culturali e ricreative.

Per le caratteristiche tecniche si rimanda al Manuale Tecnico (tab.10; pag.87).